



**Comune di Arnesano**  
Provincia di Lecce

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**  
**N. 41 del 08/03/2023**

**Oggetto : CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONE DEI TRIBUTI COMUNALI (TARI E IMU).**

L'anno 2023, il giorno 8 del mese di marzo alle ore 09:30 nella Residenza Municipale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei seguenti Signori:

1 SOLAZZO Emanuele	Sindaco
2 PELLE' Fabio	Assessore
3 NUZZACI Federica	Assessore
4 MEZZANZANICA Massimiliano	Assessore
5 SOLAZZO Anna	

Presente	Assente
	Sì
Sì	
	Sì
Sì	
Sì	

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale del Comune Dott. Pierluigi CANNAZZA.

L'Fabio Pellè nella sua qualità di VICE SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

-----  
**Pareri ex art. 49 D.L.vo 18/8/2000, n. 267 così come modificato dal DL 174/2012**

Visto, si dà parere Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
f.to Dott. Colucci Pierpaolo

-----

## LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Regolamento Comunale IMU, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 29.06.2020;

VISTO il Regolamento Comunale TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 29.06.2020 e successive modificazioni approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31.07.2021 e in particolare l'Art. "34 Dilazioni di pagamento e rateazioni": "Il competente ufficio può concedere dilazioni e/o rateazione su istanza debitamente motivata da parte del soggetto passivo, con dichiarazione di comprovate condizioni economiche disagiate";

VISTO il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 04/03/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

PRESO ATTO che detti regolamenti prevedono, su istanza dei contribuenti, la concessione di dilazioni o rateizzazioni del tributo dovuto, per disagiate condizioni economiche e che tali rateizzazioni vengano concesse dal Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tributi, previa deliberazione di giunta comunale;

VISTO l'Art. 1 comma 796 e 797 della Legge di Bilancio 2020 che prevede in mancanza di apposita disciplina, la possibilità di regolamentare, su richiesta del debitore, la ripartizione delle somme dovute a seconda dell'importo e della temporanea ed effettiva difficoltà del debitore;

CONSIDERATO che l'organo esecutivo, con atto deliberativo secondo i Regolamenti Comunali IMU e TARI, può stabilire il numero di rate e le relative scadenze da concedere a ciascun contribuente;

CONSIDERATO che codesto Comune non dispone di un regolamento comunale specifico per la rateizzazione dei versamenti dei tributi comunali;

RITENUTO necessario concedere tali rateizzazioni sulla scorta dell'istruttoria dell'ufficio competente, con le seguenti condizioni:

- 1) L'istanza di rateizzazione dei tributi locali deve essere presentata all'Ufficio Tributi, all'istanza può essere allegata la documentazione ritenuta esplicativa della situazione di temporanea difficoltà finanziaria o disagio economico, ai fini dell'accoglimento della domanda;
- 2) Le istanze di rateizzazione sono istruite dal responsabile del procedimento dell'Ufficio Tributi e valutate a cura dell'ufficio competente, fermo restando che l'autorizzazione alla rateizzazione dovrà essere perfezionata e rilasciata dal Responsabile della Settore Finanziario;
- 3) Il piano di rateizzazione prevede esplicitamente l'estinzione progressiva del debito, evidenziando l'estinzione dei debiti tributari più anziani rispetto ai debiti tributari relativi alle annualità più recenti. Il pagamento delle singole rate viene imputato sempre al debito più anziano e progressivamente il pagamento del debito residuo va a regolarizzare le annualità più recenti ricomprese nel piano di rateizzazione.
- 4) La rateizzazione non può essere accordata e concessa:
  - a) Quando l'importo complessivamente dovuto è inferiore o uguale a euro 200,00;
  - b) Quando è stata già avviata la riscossione coattiva con la notifica del primo provvedimento relativo a tale procedura, in ogni caso, il piano di rateizzazione deve terminare prima dell'emissione del ruolo coattivo e degli atti consequenziali in prossimità della prescrizione;
- 5) Il carico di tributi arretrati di cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di sanzioni, interessi, spese e eventuali ulteriori oneri, è ripartito, di norma, in rate mensili di pari importo, nei seguenti limiti:
  - a) fino ad un massimo di 3 rate mensili, per importi da euro 201,00 ad euro 1.000,00;

- b) fino ad un massimo di 8 rate mensili, per importi da euro 1.001,00 ad euro 3.000,00;
- c) fino ad un massimo di 10 rate mensili, per importi superiori a euro 3.001,00;
- 6) Il versamento delle rate mensili, stabilite in rapporto all'entità del debito, avviene entro l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese, con decorrenza dal mese in cui si riceve la comunicazione di avvenuta concessione relativa all'istanza di rateizzazione;
- 7) Il contribuente deve comunicare ed esibire all'ufficio Tributi, con cadenza bimestrale, l'avvenuto pagamento delle rate previste, ai fini delle attività di controllo;
- 8) Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive, comporta la decadenza dalla concessione della rateizzazione e il conseguente obbligo di pagamento del tributo entro 30 giorni in un'unica soluzione;
- 9) Sia il provvedimento di concessione con specificate le modalità di rateizzazione, che l'eventuale provvedimento di diniego, sono notificati all'interessato.

Tutto ciò premesso e considerato;

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

Con votazione unanime favorevole.

### **DELIBERA**

Di concedere la rateizzazione dei tributi ai contribuenti richiedenti, nel rispetto delle condizioni precedentemente indicate e fino all'approvazione del Regolamento Comunale;

Di demandare all'ufficio competente l'attuazione di quanto deliberato.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO  
f.to Fabio Pellè

Il Segretario Comunale  
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in data 08/03/2023 all'Albo Pretorio Comunale con numero di repertorio 292 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

---

### **ATTESTATO DI ESECUTIVITA'**

Visti gli atti di ufficio si attesta

- Che la presente deliberazione sarà eseguibile decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);
- Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

---

E' copia conforme all'originale.

Il Segretario Comunale  
Dott. Pierluigi CANNAZZA